

## Determinazione n. 1988/3/2010

**Oggetto: Autorizzazioni generali per le attività in deroga di cui all'art. 272, co. 2 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152. Approvazione degli schemi relativi agli allegati tecnici ed alla modulistica.**

### **Il Dirigente della Direzione Sviluppo territoriale e Ambiente**

#### **Premesso:**

- che l'art. 272, co. 2 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*", prevede la possibilità, per l'autorità competente, di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- che il successivo co. 3 dell'art. 272 del D.L.vo prevede, fra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisca i requisiti generali della domanda di adesione e possa prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie autorizzate;

**Ritenuto** opportuno adottare ogni misura per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la L.R. 24 novembre 2006, n. 24, il cui art. 19 prevede che sono di competenza delle Province, fra l'altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 e le funzioni relative all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti;

**Vista**, altresì, la L.R. 18 giugno 2007, n. 16, secondo il cui art. 3, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 24/06 sono di competenza delle Province, fra l'altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del D.Lgs. 152/2006 (lett. c) e le funzioni relative all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti (lett. d);

#### **Visti, infine:**

- l'art. 27 dello Statuto della Provincia di Gorizia, che demanda ai Dirigenti il compito di adottare gli atti di autorizzazione;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 525 del 10 novembre 1997;
- la Decisione del Presidente della Provincia di Gorizia n. 19/2008 del 8 agosto 2008;
- il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e richiamati in particolare gli artt. 19 e 107 dello stesso;

**Recepito** le premesse, unite al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

#### **determina**

1. Di adottare, ai sensi dell'art. 272, co. 2 del D.L.vo 152/2006, le autorizzazioni generali per i seguenti impianti ed attività in deroga:

- Impianti a ciclo chiuso per la pulizia di tessuti e pelli, escluse le pellicce, e delle pulitinto lavanderie a ciclo chiuso;
- Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg;
- Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg;
- Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno;
- Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno;
- Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno;
- Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno;
- Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno;
- Saldatura di oggetto e superfici metalliche;
- Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno.

rispettivamente disciplinate dagli "Allegati tecnici" alla presente determinazione numerati da 1 a 10.

2. Di approvare i seguenti allegati:

- Nota esplicativa recante "Applicazione dei provvedimenti provinciali di autorizzazione generale per gli impianti e le attività in deroga di cui all'art. 272, co. 2 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152";
- Allegato A0. Modello di domanda;
- Allegato A1. Scheda riepilogativa delle emissioni;
- Allegato A2. Scheda consumo materie prime;
- Allegato tecnico 1;
- Allegato tecnico 2;
- Allegato tecnico 3;
- Allegato tecnico 4;
- Allegato tecnico 5;
- Allegato tecnico 6;
- Allegato tecnico 7;
- Allegato tecnico 8;
- Allegato tecnico 9;
- Allegato tecnico 10;

uniti al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

3. Possono avvalersi dell'autorizzazione generale i gestori degli impianti e delle attività:

- che rispettino le soglie di consumo o di produzione stabilite dal pertinente Allegato tecnico;
- che rispettino tutte le ulteriori prescrizioni, condizioni e limiti stabiliti dal pertinente Allegato tecnico;

4. Fermo restando quanto stabilito al precedente punto 3 nonché dalla "Nota esplicativa" allegata al presente provvedimento, non possono avvalersi dell'autorizzazione generale i gestori degli impianti e delle attività per le quali ricorrano uno o più dei seguenti casi:

- siano superate le soglie di consumo di solvente stabilite dalla Tabella 1 dell'Allegato III alla Parte quinta del D.L.vo 152/2006;
- si abbia l'emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte quinta del D.L.vo, o

- siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.L.vo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
5. I gestori degli impianti o delle attività in deroga che intendono avvalersi dell'autorizzazione generale, devono presentare preventivamente domanda di adesione all'Amministrazione provinciale. La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo di cui all'Allegato A0 ed indirizzata all'Amministrazione provinciale che può, con provvedimento motivato, negare l'adesione nel caso in cui:
- la domanda non sia compilata in ogni sua parte;
  - non siano rispettati tutti i requisiti e le prescrizioni stabilite dal presente provvedimento;
  - in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale.

La domanda deve essere trasmessa, in copia, a cura del gestore anche al Comune di competenza, al Dipartimento provinciale di Gorizia dell'ARPA ed al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n. 2 "Isontina".

L'autorizzazione generale acquisisce efficacia qualora, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, non sia intervenuto un provvedimento motivato di diniego dell'adesione.

6. L'adesione alle autorizzazioni generali adottate col presente provvedimento comporta, per i gestori di impianti esistenti autorizzati con provvedimento emanato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, la decadenza della precedente autorizzazione.
7. L'adesione alle autorizzazioni generali adottate col presente provvedimento comporta, per i gestori di impianti esistenti autorizzati con provvedimenti espressi, regionali o provinciali, la decadenza della precedente autorizzazione.
8. È fatto obbligo ai soggetti che aderiscono alla presente autorizzazione generale di osservare le seguenti prescrizioni:
- i punti di campionamento delle emissioni devono essere resi accessibili e sicuri al personale addetto ai controlli secondo quanto previsto dal paragrafo 6 della norma UNI 10169:2001;
  - per l'individuazione della sezione di controllo ed il posizionamento dei punti d'inserimento delle sonde campionatrici, si adottano le procedure di cui al paragrafo 9 della norma UNI 10169:2001;
9. L'adesione alla presente autorizzazione ha durata pari a 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla Provincia di Gorizia almeno un anno prima della scadenza.
10. La mancata osservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenute nel presente provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte quinta del D.L.vo 152/2006.
11. È fatto obbligo al soggetto autorizzato dal presente atto di comunicare alla Provincia di Gorizia ogni modifica che comporti variazioni rispetto a quanto contenuto negli elaborati tecnici allegati alla domanda di adesione, anche relativamente alle sole modalità di esercizio dell'impianto.
12. L'amministrazione provinciale si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione nei casi previsti dalla normativa vigente e/o in ottemperanza a disposizioni normative di eventuale, futura emanazione.

È facoltà dell'Amministrazione Provinciale di richiedere in qualsiasi momento, ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, la documentazione integrativa e gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.

13. In applicazione del D.L.vo 128/2010, all'art. 8 del Decreto dirigenziale prot. n. 33831/07 del 12 dicembre 2007, le parole "entro 45 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2012"
14. La presente autorizzazione di carattere generale viene pubblicata sul sito Internet della Provincia di Gorizia. Copia conforme all'originale del presente provvedimento viene trasmessa al Dipartimento provinciale di Gorizia dell'ARPA ed al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. n. 2 "Isontina" ed alle Associazioni degli imprenditori operanti sul territorio provinciale.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

**Il Dirigente della Direzione  
Sviluppo territoriale e Ambiente  
dott. ing. Flavio GABRIELCIG**

**Allegato 0. Modello di domanda**

Marca da bollo del valore di 14,62 euro.  
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 402/E.

**Alla Provincia di Gorizia  
Direzione Sviluppo territoriale e Ambiente  
Servizio Tutela del Territorio e Ambiente**

C.so Italia, 55  
I-34170 - Gorizia

e, per conoscenza

**Al Comune di .....**

**All'ARPA del Friuli Venezia-Giulia  
Dipartimento provinciale di Gorizia  
Via M. Buonarroti, 10  
I-34170 Gorizia**

**All'A.S.S. n. 2 "Isontina"  
Dipartimento di Prevenzione  
Via G. Mazzini, 7  
I-34170 Gorizia**

**Oggetto: Domanda di adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, co. 2 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ Prov./Stato estero \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

e residente nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

quale legale rappresentante della impresa/ente \_\_\_\_\_

costituita in:

impresa individuale – s.a.s. – s.n.c. – s.p.a. – s.r.l. – altro (specificare) \_\_\_\_\_

Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ Part. IVA \_\_\_\_\_

con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

### chiede

ai sensi dell'art. 272, co. 2 del D.L.vo 152/2006 l'adesione all'autorizzazione generale per le attività in deroga esercitate presso il proprio stabilimento, corrispondenti all'**Allegato tecnico n. \_\_\_\_** alla Determinazione n. 1988/1988/3/2010 del Dirigente della Direzione Sviluppo territoriale e Ambiente.

A tal fine, **consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi**, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445

### dichiara

che le attività in deroga per le quali è richiesta l'adesione non superano le soglie previste di produzione e consumo indicate nella Parte II dell' Allegato IV alla Parte quinta del D.L.vo 152/2006;

che le attività in deroga per le quali è richiesta l'adesione non superano le soglie di consumo di solvente di cui all'art. 275 del D.L.vo 152/2006 relative alla emissioni dei composti organici volatili;

che nelle attività in deroga per le quali è richiesta l'adesione non c'è di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell' Allegato I alla Parte quinta del D.L.vo;

che nelle attività in deroga per le quali è richiesta l'adesione non sono utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.L.vo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;

che le attività in deroga per le quali è richiesta l'adesione sono/saranno esercitate presso lo stabilimento sito

in Comune di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

che le attività in deroga per le quali è richiesta l'adesione riguardano (barrare la casella d'interesse):

- impianti già autorizzati con provvedimento regionale o provinciale, in esercizio alla data di adozione dell'autorizzazione generale di cui alla Determinazione n. 1988/3/2010 del Dirigente della Direzione Sviluppo territoriale e Ambiente.  
Estremi dell'autorizzazione: \_\_\_\_\_
- impianti di nuova installazione.
- impianti già autorizzati con provvedimento regionale o provinciale, in esercizio alla data di adozione dell'autorizzazione generale di cui alla Determinazione n. 1988/3/2010 del Dirigente della Direzione Sviluppo territoriale e Ambiente, soggetti a trasferimento.  
Estremi dell'autorizzazione: \_\_\_\_\_
- impianti comunque autorizzati, in esercizio alla data di adozione dell'autorizzazione generale di cui alla Determinazione n. 1988/3/2010 del Dirigente della Direzione Sviluppo territoriale e Ambiente, soggetti a modifica sostanziale.  
Estremi dell'autorizzazione: \_\_\_\_\_
- impianti autorizzati con provvedimento generale, emanato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991.  
Estremi dell'autorizzazione: \_\_\_\_\_

che nell'esercizio delle attività in deroga per le quali è richiesta l'adesione, corrispondenti all'**Allegato tecnico n. \_\_\_\_** alla Determinazione n. 1988/3/2010 del Dirigente della Direzione Sviluppo territoriale e Ambiente, saranno rispettate le prescrizioni riportate nel predetto Allegato;

di essere consapevole che l'autorizzazione generale acquisisce efficacia qualora, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, non sia intervenuto un provvedimento motivato di diniego dell'adesione;

di essere consapevole che la carenza della documentazione, con particolare riferimento all'eshaustività di quella tecnica, potrà determinare condizioni di non ricevibilità della domanda. Dichiaro altresì di essere consapevole che la domande di autorizzazione, i provvedimenti adottati dall'Amministrazione provinciale di Gorizia ed i risultati delle attività di controllo, ai sensi del D.L.vo 152/06, nonché gli elenchi delle attività autorizzate in possesso dell'Amministrazione Provinciale di Gorizia sono messi a disposizione del pubblico ai sensi di quanto previsto dal D.L.vo 195/2005;

di essere consapevole che ai sensi dell'art. 269, co. 9 l'autorità competente per il controllo (Provincia, ASS ed ARPA) è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.

#### **dichiara**

che nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;

che nei confronti dell'impresa individuale/consorzio/società sopra specificata così come dei suoi membri del consiglio di amministrazione-/egali rappresentanti non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo di cui all'art. 10 Legge 31 maggio 1965, n. 575;

di essere a conoscenza che nei confronti di tutti i soci della società/consorzio come sopra specificata, non sussiste alcuna causa di decadenza, divieto, sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e di tentavi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.L.vo 8 agosto 1994, n. 490.

#### **dichiara**

di essere cittadino italiano, di stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia o in altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;

di esser domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;

di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché sospensione della pena:

- a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela ambientale;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;

di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;

di essere consapevole che i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e comunicati soltanto ai soggetti individuati dalle vigenti disposizioni di legge. All'interessato spettano i diritti di cui al D.L.vo 196/2003. Titolare del trattamento è la Direzione Sviluppo territoriale e Ambiente con sede in C.so Italia n. 55 a Gorizia (GO). Responsabile del trattamento è il Dirigente.

### **allega**

alla presente domanda:

- Copia fotostatica non autenticata di un valido documento d'identità;

per gli impianti nuovi (o trasferiti)

- individuazione dello stabilimento su CTR;
- planimetria dello stabilimento, in idonea scala di rappresentazione, riportante almeno le seguenti informazioni:
  - impianti e macchinari impiegati nel processo produttivo, comprese le postazioni adibite all'uso di macchine utensili a mano ed allo svolgimento di lavorazioni;
  - schema dell'impianto di aspirazione ed abbattimento degli inquinanti aerodispersi, con l'indicazione chiara dei punti di aspirazione dedicati a ciascun impianto, macchinario e postazione di lavoro; dei sistemi di abbattimento impiegati e dei punti di emissione, contrassegnati con numero progressivo. Le informazioni riportate dovranno essere chiare e leggibili, ciò anche mediante ricorso a planimetrie integrative e di dettaglio, legende di lettura, stili e spessori di linea e tematismi cromatici.
- schema dei camini;
- scheda riepilogativa delle emissioni, conforme all'**Allegato A1**;
- relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo.

per gli impianti sottoposti a modifica sostanziale

- relazione tecnica atta a descrivere in maniera dettagliata ed esaustiva le caratteristiche delle modifiche che s'intendono apportare agli impianti;
- elaborati grafici esplicativi delle modifiche descritte in relazione tecnica;
- cronoprogramma dei lavori relativi alle modifiche;
- scheda riepilogativa delle emissioni, conforme all'**Allegato A1**;

per gli impianti esistenti

- "Scheda consumo materie prime" conforme all'**Allegato A2**, riferita ad un periodo ad in intervallo temporale non inferiore ad anni 2 (per impianti in esercizio da durate di tempo inferiore ai 2 anni, compilare la scheda in base al periodo effettivo di esercizio);
- scheda riepilogativa delle emissioni;

\_\_\_\_\_, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**Allegato A1. Scheda riepilogative delle emissioni**

(Deve essere compilata una scheda per ciascun punto per il quale è richiesta l'autorizzazione, in accordo con la numerazione progressiva assegnata in planimetria)

**Punto n.**

<b>Apparecchiatura interessata dal ciclo tecnologico</b>		
<b>Portata normalizzata dell'aeriforme (Nm<sup>3</sup>/h)</b>		
<b>Durata della emissione (h/giorno)</b>		
<b>Frequenza della emissione (giorni/anno)</b>		
<b>Temperatura (°C)</b>		
<b>Inquinanti presenti e concentrazione in emissione (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	<b>Sostanza</b>	<b>Concentrazione</b>
<b>Flusso di massa (g/h)</b>		
<b>Altezza dell'emissione (m dal piano di campagna)</b>		
<b>Geometria della sezione</b>		
<b>Dimensioni della sezione (mm)</b>		
<b>Caratteristiche costruttive del camino</b>		
<b>Impianti di abbattimento</b>		



**Istruzioni per la compilazione della scheda**

- (1) Indicare il numero effettivo di giorni lavorati nell'intervallo temporale di riferimento, ai fini del calcolo del consumo giornaliero di materie prime e/o di solventi.
- (2) Indicare la quantità in kilogrammi di materie prime consumate nell'intervallo temporale di riferimento.
- (3) Indicare la quantità totale di solvente consumato nell'intervallo temporale di riferimento.

La colonna relativa alla quantità di solvente deve essere compilata solo per quelle attività che utilizzano solventi o prodotti contenenti solventi, per le quali sia stabilita una soglia di consumo dall'autorizzazione generale o dalla Tabella 1 dell'Allegato III alla Parte quinta del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152.

Se i campi della scheda non sono sufficienti, l'elencazione dei prodotti deve essere proseguita in una nuova scheda. In tal caso, l'indicazione dei totali di cui alle note (2) e (3) deve essere fatta nell'ultima scheda e ciascuna scheda deve essere numerata secondo le modalità in intestazione. Ad esempio, se sono state compilate N schede, si avrà per la prima "Parte 1 di N" e così di seguito fino all'ultima che sarà "Parte N di N".

**Descrizione: Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.**

### **1. Fasi lavorative**

Nelle attività in deroga disciplinate dal presente allegato tecnico, si possono individuare le seguenti fasi lavorative:

- smontaggio autoveicoli o parte di essi;
- riparazione (battitura manuale);
- sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, anche mediante taglio a freddo o caldo e saldatura;
- seppiatura e pulizia della lamiera;
- applicazione stucchi a spatola ed a spruzzo;
- carteggiatura manuale o a macchina;
- applicazione sigillanti;
- tintometro elettronico;
- applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti;
- applicazione di cere protettive per scatolati;
- applicazione di prodotti plastici e antirombo;
- finitura e lucidatura;
- lavaggio attrezzi e recupero solventi.

### **2. Prodotti e materie prime**

I prodotti impiegati devono essere conformi a quanto stabilito dal D.L.vo 27 marzo 2003, n. 161 relativamente alle carrozzerie.

Il consumo annuo di solventi organici deve essere inferiore a 0,50 t.

### **3.1. Emissioni significative**

Sono considerate significative e dunque soggette all'obbligo di autorizzazione le emissioni derivanti dalle seguenti fasi lavorative:

- taglio a caldo;
- saldatura;
- applicazione stucchi a spruzzo;
- carteggiatura a macchina;
- applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti.

### **3.2. Emissioni non significative**

Sono considerate non significative e dunque non soggette all'obbligo di autorizzazione le emissioni derivanti dalle seguenti fasi lavorative:

- smontaggio autoveicoli o parte di essi;
- riparazione (battitura manuale);
- sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate anche mediante taglio a freddo;
- seppiatura e pulizia della lamiera;
- applicazione stucchi a spatola;
- carteggiatura manuale;
- applicazione di cere protettive per scatolati;
- applicazione di prodotti plastici e antirombo;
- finitura e lucidatura;
- tintometro elettronico;
- pulizia delle attrezzature con solventi organici;

Sono altresì considerate non significative anche eventuali formazioni di ozono derivanti da operazioni di saldatura e taglio a caldo. Se il dosaggio e la miscelatura delle basi per la formazione della tinta avviene manualmente, i vapori che si generano in detta fase devono essere allontanati dall'operatore mediante idoneo sistema di captazione degli stessi. Le emissioni s'intendono anche in tal caso non significative.

#### 4. Sostanze inquinanti e limiti di emissione

Nelle emissioni derivanti dalle fasi lavorative significative di cui sopra possono essere presenti in concentrazioni superiori alla soglia di rilevabilità analitica le seguenti sostanze o categorie di sostanze inquinanti:

- polveri totali;
- composti organici volatili (COV).

Le emissioni derivanti dalle fasi lavorative di cui al punto 1 devono rispettare i seguenti valori limite:

Fase lavorativa	Inquinante	Valore limite [mg/Nm <sup>3</sup> ]
Taglio a caldo e saldatura	Polveri totali	10
Carteggiatura a macchina	Polveri totali	10
Applicazione degli stucchi mediante spruzzo	Polveri totali	3
Applicazione mediante spruzzo, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti	Polveri totali	3
	C.O.T.	50

#### 5. Tecnologie di abbattimento

Le emissioni derivanti dalle fasi lavorative significative devono essere avviate ad un idoneo sistema di abbattimento, che assicuri il rispetto dei limiti di emissione di cui al punto 4.

L'idoneità dei sistemi di abbattimento è certificata dal produttore, per gli impianti di nuova installazione, mentre è comprovata dai rapporti di prova relativi alle analisi di autocontrollo annuale, per gli impianti esistenti.

**Descrizione: Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.**

### **1. Fasi lavorative**

Nelle attività in deroga disciplinate dal presente allegato tecnico, si possono individuare le seguenti fasi lavorative:

- preparazione del supporto e trattamenti intermedi (carteggiatura, stuccatura);
- preparazione dei prodotti vernicianti;
- applicazione dei prodotti vernicianti
  - a spruzzo di vario tipo;
  - a rullo manuale, pennello o assimilabili;
  - a spalmatura;
  - a velatura;
  - ad immersione/impregnazione;
  - a *flow-coating* (a pioggia);
- appassimento/essiccazione;
- pulizia delle attrezzature.

### **2. Prodotti e materie prime**

Nelle attività in deroga disciplinate dal presente allegato tecnico, si possono individuare le materie prime:

- prodotti vernicianti
- a base solvente (COV);
- a base acquosa;
- diluenti per la diluzione dei prodotti vernicianti;
- diluenti od altri solventi utilizzati per la pulizia delle attrezzature.

I prodotti vernicianti impiegati devono essere conformi a quanto stabilito dal D.L.vo 27 marzo 2003, n. 161  
Il consumo annuo di solventi organici non deve essere superiore a 15 t.

### **3.1. Emissioni significative**

Sono considerate significative e dunque soggette all'obbligo di autorizzazione le emissioni derivanti dalle seguenti fasi lavorative:

- preparazione del supporto e trattamenti intermedi (carteggiatura, stuccatura);
- preparazione dei prodotti vernicianti;
- applicazione dei prodotti vernicianti;
- appassimento/essiccazione;

### **3.2. Emissioni non significative**

Sono considerate non significative e dunque non soggette all'obbligo di autorizzazione le emissioni derivanti dalle seguenti fasi lavorative:

- preparazione dei prodotti vernicianti (se operata in dispositivo chiuso, con recupero del solvente aspirato);
- pulizia delle attrezzature;

### **4. Sostanze inquinanti e limiti di emissione**

Nelle emissioni derivanti dalle fasi lavorative significative di cui sopra possono essere presenti in concentrazioni superiori alla soglia di rilevanza analitica le seguenti sostanze o categorie di sostanze inquinanti:

- polveri totali;
- composti organici volatili (COV).

Le emissioni derivanti dalle fasi lavorative di cui al punto 3.1 devono rispettare il valore limite per le polveri totali pari a  $10 \text{ mg/Nm}^3$ .

Il limite per le emissioni di composti organici si considera rispettato se il consumo teorico annuo di solvente non eccede le 15 tonnellate ed i prodotti sono conformi a quanto stabilito dal D.L.vo 27 marzo 2003, n. 161.

#### **5. Tecnologie di abbattimento**

Le emissioni derivanti dalle fasi lavorative significative devono essere avviate ad un idoneo sistema di abbattimento, che assicuri il rispetto dei limiti di emissione di cui al punto 4.

L'idoneità dei sistemi di abbattimento è certificata dal produttore, per gli impianti di nuova installazione, mentre è comprovata dai rapporti di prova relativi alle analisi di autocontrollo annuale, per gli impianti esistenti.

**Descrizione: Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.**

### **1. Fasi lavorative**

Nelle attività in deroga disciplinate dal presente allegato tecnico, si possono individuare le seguenti fasi lavorative:

- preparazione del supporto e trattamenti intermedi;
  - pulizia meccanica (spazzolatura, smerigliatura, granigliatura, sabbiatura ed altre operazioni assimilabili);
  - pulizia chimica (sgrassaggio);
- preparazione dei prodotti vernicianti;
- applicazione dei prodotti vernicianti liquidi
  - a spruzzo di vario tipo;
  - a rullo manuale, pennello o assimilabili;
  - a spalmatura;
  - a velatura;
  - a cataforesi/anaforesi;
  - ad immersione/impregnazione;
  - a *flow-coating* (a pioggia);
- applicazione dei prodotti vernicianti in polvere
  - elettrostatica;
  - a letto fluido;
- appassimento/essiccazione;
- pulizia delle attrezzature.

### **2. Prodotti e materie prime**

Nelle attività in deroga disciplinate dal presente allegato tecnico, si possono individuare le materie prime:

- prodotti vernicianti
- a base solvente (COV);
- a base acquosa;
- in polvere;
- diluenti per la diluzione dei prodotti vernicianti;
- diluenti od altri solventi utilizzati per la pulizia delle attrezzature;
- materiale abrasivo di consumo;
- prodotti per la pulizia chimica.

I prodotti vernicianti impiegati devono essere conformi a quanto stabilito dal D.L.vo 27 marzo 2003, n. 161

### **3.1. Emissioni significative**

Sono considerate significative e dunque soggette all'obbligo di autorizzazione le emissioni derivanti dalle seguenti fasi lavorative:

- preparazione del supporto e trattamenti intermedi;
- applicazione dei prodotti vernicianti;
- appassimento/essiccazione;



### 3.2. Emissioni non significative

Sono considerate non significative e dunque non soggette all'obbligo di autorizzazione le emissioni derivanti dalle seguenti fasi lavorative:

- preparazione dei prodotti vernicianti (se operata in dispositivo chiuso, con recupero del solvente aspirato);
- pulizia delle attrezzature;

### 4. Sostanze inquinanti e limiti di emissione

Nelle emissioni derivanti dalle fasi lavorative significative di cui sopra possono essere presenti in concentrazioni superiori alla soglia di rilevabilità analitica le seguenti sostanze o categorie di sostanze inquinanti:

- polveri totali;
- composti organici volatili (COV).

Fase lavorativa	Inquinante	Valore limite [mg/Nm <sup>3</sup> ]
preparazione del materiale e trattamenti intermedi dello stesso: <ul style="list-style-type: none"><li>- pulizia meccanica</li><li>- pulizia chimica</li></ul>	Polveri totali ved. Allegato 7	10 -
applicazione dei prodotti vernicianti appassimento/essiccazione	Polveri totali COT	3 50

Il limite per le emissioni di composti organici si considera rispettato se il consumo teorico annuo di solvente non eccede le 15 tonnellate ed i prodotti sono conformi a quanto stabilito dal D.L.vo 27 marzo 2003, n. 161.

### 5. Tecnologie di abbattimento

Le emissioni derivanti dalle fasi lavorative significative devono essere avviate ad un idoneo sistema di abbattimento, che assicuri il rispetto dei limiti di emissione di cui al punto 4.

L'idoneità dei sistemi di abbattimento è certificata dal produttore, per gli impianti di nuova installazione, mentre è comprovata dai rapporti di prova relativi alle analisi di autocontrollo annuale, per gli impianti esistenti.

**Oggetto: Applicazione dei provvedimenti provinciali di autorizzazione generale per gli impianti e le attività in deroga di cui all'art. 272, co. 2 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152"**

## 1. Premessa

In applicazione dell'art. 272, co. 2 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, la Provincia di Gorizia ha adottato le autorizzazioni di carattere generale per 10 delle attività elencate nella Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.L.vo - ritenute più comuni e diffuse sul territorio provinciale - rimandando ad un successivo provvedimento l'adozione dell'autorizzazione generale per le restanti.

Più precisamente, l'autorizzazione generale riguarda le seguenti attività in deroga:

- Impianti a ciclo chiuso per la pulizia di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitinto lavanderie a ciclo chiuso (**Allegato tecnico 1**);
- Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg (**Allegato tecnico 2**);
- Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (**Allegato tecnico 3**);
- Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno (**Allegato tecnico 4**);
- Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno (**Allegato tecnico 5**);
- Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno (**Allegato tecnico 6**);
- Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno (**Allegato tecnico 7**);
- Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/giorno Saldatura di oggetti e superfici metalliche (**Allegato tecnico 8**);
- Saldatura di oggetti e superfici metalliche (**Allegato tecnico 9**);
- Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno (**Allegato tecnico 10**).

Con lo stesso provvedimento generale si è adottata, ai sensi dell'art. 275, co. 20 del D.L.vo, l'autorizzazione generale per gli impianti a ciclo chiuso per la pulizia di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitinto lavanderie a ciclo chiuso (**Allegato tecnico 1**).

La previsione, fatta dall'art. 272 del D.L.vo, della possibilità, per l'autorità competente, di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, non costituisce una innovazione nell'ordinamento giuridico italiano.

Essa infatti era già presente nel D.P.C.M. 21 luglio 1989, successivamente emendato con D.P.R. 25 luglio 1991, che elencava una serie di impianti ed attività le cui emissioni erano ritenute scarsamente significative ai fini dell'inquinamento atmosferico od a ridotto inquinamento atmosferico. Tale previsione è stata poi trasposta, sostanzialmente invariata, nel D.L.vo 152/2006.

Ciò premesso, la facoltà, per i gestori delle sopraelencate attività, di avvalersi di una autorizzazione generale tramite appositi modelli semplificati di domanda, sottostando a prescrizioni sulle modalità di conduzione degli impianti meno gravose a quelle normalmente previste dall'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 269, si fonda sul convincimento del legislatore delegato che tali attività, considerato il consumo contenuto di materie prime e/o la ridotta capacità produttiva, non siano suscettibili di causare un inquinamento

atmosferico di entità tale da richiedere quell'apprezzamento discrezionale avente funzione preventiva tipico dell'attività autorizzatoria ordinaria.

In ragione di quanto sin qui esposto, la Provincia di Gorizia ha predisposto le autorizzazioni generali ed i modelli per la presentazione delle domande tenendo fede all'impegno autodeterminato di adottare ogni misura utile per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo.

## **2. Ambito di applicazione dell'autorizzazione generale**

Possono aderire all'autorizzazione generale:

- i gestori degli impianti esistenti, già autorizzati con provvedimento regionale o provinciale, che risultino in esercizio alla data di adozione del pertinente Allegato tecnico, purché siano rispettate le condizioni elencate al paragrafo "3. Impianti esistenti";
- i gestori di impianti di nuova installazione o che intendono trasferire in un nuovo sito un impianto già autorizzato con provvedimento regionale o provinciale, purché siano rispettate le condizioni elencate al paragrafo "4. Impianti nuovi (o trasferiti)";

Sono invece obbligati ad aderire all'autorizzazione generale, in base all'art. 272, co. 3 del D.L.vo, i gestori degli impianti autorizzati con provvedimento emanato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, per i quali sia stato adottato il pertinente Allegato tecnico.

## **3. Impianti esistenti**

In carenza di autorizzazioni generali adottate dall'autorità competente per gli impianti e le attività di cui all'art. 272, co. 2 del D.L.vo 152/2006, sussiste l'obbligo per il gestore di tali impianti ed attività di richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera a norma dell'art. 269.

Poiché le prime autorizzazioni generali sono state emanate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia soltanto nel 2005, non è infrequente il caso di impianti che ancorché caratterizzati da un consumo contenuto di materie prime e/o da una ridotta capacità produttiva, sono dotati di autorizzazione ordinaria. Analogamente, può dirsi per quegli impianti, ricadenti nell'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.L.vo 152/2006 e dunque astrattamente autorizzabili in via generale, ma autorizzati dalla Provincia a norma dell'art. 269 nelle more dell'adozione di queste ultime.

Le istruzioni dettagliate nei paragrafi 3.1 e 3.2 si rivolgono ai gestori degli impianti esistenti

### **3.1. Impianti autorizzati ai sensi del D.P.R. 203/88**

I gestori di impianti esistenti, autorizzati ai sensi del D.P.R. 203/88 (artt. 6, 13 e 15), che rispettino i requisiti stabiliti dal pertinente Allegato tecnico, che intendano aderire all'autorizzazione generale, devono presentare domanda alla Provincia usando il modello di cui all'**Allegato A0. Modello di domanda**.

Non deve essere allegata altra documentazione, rispetto a quanto elencato nel modello.

L'autorizzazione generale acquisisce efficacia qualora, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, non sia intervenuto un provvedimento motivato di diniego dell'adesione.

### **3.2. Impianti autorizzati ai sensi del D.L.vo 152/2006**

I gestori di impianti esistenti, autorizzati ai sensi del D.L.vo 152/2006 (art. 269), che rispettino i requisiti stabiliti dal pertinente Allegato tecnico, che intendano aderire all'autorizzazione generale, devono presentare domanda alla Provincia usando il modello di cui all'**Allegato A0. Modello di domanda**.

Non deve essere allegata altra documentazione, rispetto a quanto elencato nel modello.

L'autorizzazione generale acquisisce efficacia qualora, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, non sia intervenuto un provvedimento motivato di diniego dell'adesione.

### **3.3. Impianti autorizzati ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991**

I gestori di impianti esistenti, autorizzati ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, per i quali sia stato adottato il pertinente Allegato tecnico e che ne rispettino i requisiti, devono presentare domanda di adesione entro 60 giorni dall'adozione della nuova autorizzazione usando il modello di cui all'**Allegato A0. Modello di domanda**.

Non deve essere allegata altra documentazione, rispetto a quanto elencato nel modello.

L'autorizzazione generale acquisisce efficacia qualora, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, non sia intervenuto un provvedimento motivato di diniego dell'adesione.

In tutti i casi, se la domanda è stata presentata nei termini, l'esercizio degli impianti può proseguire senza interruzioni.

Se i requisiti stabiliti dal pertinente Allegato tecnico comportano la necessità, per il gestore, di adeguare i propri impianti ai predetti requisiti, la domanda è corredata da un cronoprogramma dei lavori di adeguamento, che non può in ogni caso eccedere la durata complessiva di mesi 6 dall'avvenuta acquisizione di efficacia dell'autorizzazione generale.

### **3.4. Impianti sottoposti a modifiche sostanziali**

I gestori degli impianti, comunque autorizzati e che rispettano i requisiti stabiliti dal pertinente Allegato tecnico, che intendano aderire all'autorizzazione generale, possono farlo anche nel caso in cui il gestore intenda apportare agli stessi delle modifiche in concomitanza col passaggio all'autorizzazione generale, se l'impianto modificato comunque rispetta i requisiti stabiliti dal pertinente Allegato tecnico.

La documentazione prevista dal modello di cui all'**Allegato A0. Modello di domanda** dev'essere in tal caso integrata dalla seguente:

- relazione tecnica atta a descrivere in maniera dettagliata ed esaustiva le caratteristiche delle modifiche che s'intendono apportare agli impianti;
- elaborati grafici esplicativi delle modifiche descritte in relazione tecnica;
- cronoprogramma dei lavori relativi alle modifiche.

## **4. Impianti nuovi (o trasferiti)**

I gestori di impianti nuovi o che intendono trasferire in un nuovo stabilimento un impianto già autorizzato con provvedimento regionale o provinciale, aderendo all'autorizzazione generale per la pertinente attività, devono presentare domanda alla Provincia usando il modello di cui all'Allegato "0. Modello di domanda".

Non deve essere allegata altra documentazione, rispetto a quanto elencato nel modello.

Solo per gli impianti nuovi, devono essere fornite, attraverso idoneo supporto documentale, le seguenti informazioni:

- individuazione dello stabilimento su CTR;
- planimetria dello stabilimento, in idonea scala di rappresentazione, riportante almeno le seguenti informazioni:
  - a. impianti e macchinari impiegati nel processo produttivo, comprese le postazioni adibite all'uso di macchine utensili a mano ed allo svolgimento di lavorazioni;
  - b. schema dell'impianto di aspirazione ed abbattimento degli inquinanti aerodispersi, con l'indicazione chiara dei punti di aspirazione dedicati a ciascun impianto, macchinario e postazione di lavoro; dei sistemi di abbattimento impiegati e dei punti di emissione, contrassegnati con numero progressivo. Le informazioni riportate dovranno essere chiare e

leggibili, ciò anche mediante ricorso a planimetrie integrative e di dettaglio, legende di lettura, stili e spessori di linea e tematismi cromatici.

- schema dei camini;
- scheda riepilogativa delle emissioni;
- relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo.

Tutti gli elaborati relativi alla documentazione tecnica devono essere firmati e timbrati da tecnici in possesso dei relativi titoli di abilitazione, in base alla complessità dell'impianto, secondo quanto previsto dalle specifiche leggi vigenti e dalle disposizioni sulle competenze professionali.

Una documentazione non conforme ai requisiti esplicitati nella presente nota, comporta il diniego dell'adesione.

Eventuali carenze nella documentazione, riscontrate dal personale incaricato dell'istruttoria, potranno essere sanate mediante l'invio di integrazioni, per una sola volta. La richiesta d'integrazioni comporta la sospensione dei termini del procedimento.

L'autorizzazione generale acquisisce efficacia qualora, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, non sia intervenuto un provvedimento motivato di diniego dell'adesione.

## **5. Requisiti generali per l'adesione e caratteristiche dell'autorizzazione generale**

Come più sopra precisato, l'autorizzazione generale acquisisce efficacia qualora, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda, non sia intervenuto un provvedimento motivato di diniego dell'adesione.

La domanda deve essere redatta in 4 copie di cui 1 - quella destinata alla Provincia - munita di marca da bollo del valore di euro 14,62.

I termini del procedimento decorrono dalla presentazione della domanda all'Ufficio protocollo della Provincia di Gorizia, che provvederà ad informare l'interessato del ricevimento della domanda mediante apposita comunicazione redatta ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Alla domanda deve essere allegata solo la documentazione elencata nel modello nonché quella prevista dalla presente nota esplicativa, per il caso specifico.

Posso avvalersi dell'autorizzazione generale i gestori degli stabilimenti nei quali si esercitino solo le attività di cui all'art. 272, co. 2 del D.L.vo 152/2006. Per gli stabilimenti nei quali si esercitino anche attività non elencate nella Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.L.vo o comprese nell'elenco ma per le quali non siano rispettati i requisiti, deve essere presentata domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269.

Non possono avvalersi dell'autorizzazione generale e quindi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 272, co. 2 del D.L.vo:

- in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte quinta del D.L.vo, o
- nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.L.vo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Diversamente da quanto avviene per l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 269, che prevede una conferenza di servizi deputata a svolgere la funzione semplificatrice propria di tale istituto, compresa la natura assorbente del provvedimento provinciale rispetto ai singoli provvedimenti di competenza degli Enti partecipanti alla conferenza, l'autorizzazione generale richiede che per gli impianti siano state preventivamente acquisite tutte le autorizzazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati richiesti dalle singole norme di settore per l'installazione e l'avvio degli impianti.

## **6. Adempimenti a carico del gestore**

### **6.1. Impianti nuovi**

Decorso il termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda, senza che sia intervenuto un provvedimento motivato di diniego dell'adesione, l'autorizzazione generale acquisisce efficacia.

La messa in esercizio degli impianti autorizzati deve essere comunicata alla Provincia di Gorizia, al Dipartimento provinciale di Gorizia dell'ARPA, al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. n. 2 "Isontina" ed al Comune sede dello stabilimento con preavviso non inferiore a giorni 15.

La messa a regime deve avvenire entro 60 giorni dalla messa in esercizio. Entro i 30 giorni successivi alla messa a regime, dovranno essere comunicati agli stessi soggetti di cui sopra i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di funzionamento di durata pari a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime. Il numero di campionamenti da effettuare nel periodo in parola è stabilito in numero di 2.

Adempite le prescrizioni relative alla messa in esercizio ed alla messa a regime, per gli anni di esercizio successivi al primo non devono essere effettuate analisi di autocontrollo.

Con frequenza annuale, deve essere trasmessa alla Provincia la scheda di cui all'Allegato A2, debitamente compilata, relativa al consumo di materie prime registrato nell'anno precedente.

### **6.2. Impianti esistenti**

Decorso il termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda, senza che sia intervenuto un provvedimento motivato di diniego dell'adesione, l'autorizzazione generale acquisisce efficacia.

Nei termini consentiti alla Provincia per completare l'istruttoria della domanda di adesione, verranno esaminati i rapporti di prova relativi ad un lasso di tempo significativo dell'operatività dell'impianto. I risultati relativi alle analisi di autocontrollo effettuate dal gestore, valgono ai fini della dimostrazione della conformità dell'impianto ai requisiti stabiliti dal pertinente allegato tecnico.

Con frequenza annuale, deve essere trasmessa alla Provincia la scheda di cui all'Allegato A2, debitamente compilata, relativa al consumo di materie prime registrato nell'anno precedente.

## **7. Criteri per il calcolo del consumo giornaliero di materie prime**

Qualora per l'adesione all'autorizzazione generale sia richiesto, al gestore, che il consumo giornaliero di materie prime sia inferiore a soglie predeterminate, ai fini del calcolo si applicano i seguenti criteri:

- laddove ricorra la locuzione "*pronto all'uso*", il calcolo dev'essere effettuato tenendo conto del peso risultante dall'eventuale procedimento di addizione fisica o chimica di più prodotti di partenza. Ad esempio, se per la preparazione di una tinta per la verniciatura di un determinato supporto, sia richiesto di diluire una certa quantità di prodotto verniciante mediante un'opportuna quantità di solvente (organico od acqua, indifferentemente) il peso del prodotto "*pronto all'uso*" s'intende quello risultante dalla diluzione.
- laddove ricorrano, genericamente, i termini "*materie prime*", il calcolo dev'essere effettuato con riferimento al ciclo produttivo dettagliato nel punto 1 del pertinente allegato tecnico, escludendo solo eventuali materiali di consumo utilizzati in cicli tecnologici accessori. Ad esempio:
  - nelle operazioni di pulizia meccanica mediante sabbatura/granigliatura, dei supporti metallici da verniciare, non concorre alla formazione del consumo di materie prime il materiale abrasivo.
  - nelle operazioni di pulizia chimica, non concorre alla formazione del consumo l'agente detergente (ciò non vale, qualora lo sgrassaggio risulti essere il ciclo produttivo principale, come nel caso delle attività in deroga disciplinate dall'Allegato 7);

- laddove si adottino tecnologie di rigenerazione del materiale di consumo (solventi, prodotti sgrassanti, materiale abrasivo, olio di tempra, etc.) ferme restando le eventuali autorizzazioni ambientali, se previste, ai fini del calcolo della quantità delle materie prime soggette a soglie, si tiene conto del quantitativo effettivamente consumato.